

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 - TORINO

**Struttura Complessa Specialistica
Ambulatoriale Territoriale**
Responsabile Dr. Bernardino Tartaglia
Via San Secondo 29 – Torino

**Struttura Complessa Attività Consultoriali –
I.S.I. - Informahandicap**
Responsabile Dr. Piergiorgio Maggiorotti
Via S. Secondo 29 – Torino

LA FORNITURA DI AUSILI, ORTESI E PROTESI

INDICE

• Premessa	pag. 4
• Chi può ricevere protesi ortesi ausili	pag. 4
• Quali dispositivi	pag. 5
• Elenco 1	pag. 6
• Elenco 2	pag. 6
• Elenco 3	pag. 7
• Dispositivi non compresi negli elenchi	pag. 8
• La riconducibilità	pag. 8
• Dispositivi non riconducibili	pag. 8
• Come ottenere protesi ortesi ausili	pag. 8
• La prescrizione medica	pag. 9
• Il preventivo	pag. 9
• L'autorizzazione	pag. 10
• La fornitura	pag. 10
• Il collaudo	pag. 11
• Le forniture di riserva	pag. 12
• Le forniture successive alla prima	pag. 12
• Riparazioni	pag. 14
• Riparazioni di ausili in garanzia	pag. 14
• Riparazioni di ausili non più in garanzia	pag. 15
• Contributo ASL per l'adattamento del veicolo	pag. 15
• Appendice – facilitazioni fiscali	pag. 16
• IVA agevolata	pag. 16
• Detrazione fiscale del 19%	pag. 16
• L'acquisto di ausili tecnici ed informatici	pag. 17
• Indirizzi utili dell'ASL 1	pag. 19

PREMESSA

Le norme che regolano l'erogazione di protesi, ortesi e ausili, di seguito denominati «dispositivi», con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono contenute nel Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Tale Decreto aggiorna, con modificazioni, il Nomenclatore Tariffario nazionale già in vigore, che è l'elenco dei dispositivi erogabili dal Servizio sanitario Nazionale.

E' opportuno per chiarezza distinguere i prodotti principalmente finalizzati al recupero di una funzione corporea (le protesi e le ortesi), dagli ausili, finalizzati in modo prioritario allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.

- Le protesi sostituiscono parzialmente o completamente parti del corpo mancanti (es. arto artificiale).
- Le ortesi aumentano e migliorano le funzionalità di parti del corpo presenti ma deficitarie (es. tutori di ginocchio).
- Gli ausili sono un qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico utilizzato da una persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione od una disabilità.

AVVERTENZA

In questo opuscolo non si tratta di dispositivi monouso quali i presidi per l'incontinenza, le sacche per pazienti enterouro-stomizzati, le medicazioni, ecc. che saranno oggetto di specifiche pubblicazioni essendo presidi per i quali è stata definita una differente e specifica procedura di erogazione.

CHI PUÒ RICEVERE PROTESI ORTESI AUSILI

Possono ricevere protesi, ortesi e ausili le persone che si trovano nelle seguenti situazioni:

1. **le persone riconosciute invalide civili, invalide di guerra, per servizio, invalide del lavoro, persone non vedenti e sordomute.** Rientrano in questa categoria tutti coloro che, a seguito di valutazione da parte di un'apposita commissione medico-legale abbiano ottenuta una certificazione della propria condizione di invalidità;
2. **i minori di anni 18 che necessitano di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente.** I minorenni non devono essere riconosciuti invalidi per ottenere ausili di cui hanno bisogno; potrebbe essere opportuno, qualora la patologia o le patologie di cui è affetto il minore siano gravi e permanenti, presentare domanda di riconoscimento di invalidità per ottenere altri benefici;
3. **le persone in attesa di ricevere il verbale definitivo di invalidità che abbiano già effettuato la visita medico-legale nel corso della quale sia stata riscontrata una condizione tale da determinare una percentuale di invalidità superiore al 33%.** Al momento della visita medico-legale è possibile chiedere alla commissione un documento (attestato provvisorio) nel quale sono indicate le patologie certificate con la visita. Con questo documento si può ottenere l'erogazione dei dispositivi di cui si necessita senza attendere il verbale definitivo.
4. **le persone che hanno presentato domanda di invalidità e siano in attesa di effettuare la visita medico-legale e si trovino in condizioni particolarmente gravi.** Qualora le condizioni siano particolarmente gravi da non poter attendere la visita, è possibile chiedere, al momento della presentazione della domanda o successivamente,

la valutazione di un medico legale dell'ASL di residenza il quale, sulla base della documentazione presentata, può rilasciare l'attestato provvisorio senza dover attendere la visita della commissione medico-legale;

5. **le persone laringectomizzate e tracheotomizzate, ileo-colostomizzate e urostomizzate, i portatori di catetere permanente, le persone che presentano una incontinenza stabilizzata o che sono soggette ad una patologia grave che obbliga alla permanenza a letto, le persone amputate di arto.** Le persone affette dalle patologie indicate possono ottenere alcuni ausili, strettamente connessi con la patologia, senza dover presentare la domanda di invalidità. Gli ausili devono comunque essere prescritti da un medico specialista operante presso una struttura pubblica che deve certificare anche la presenza della patologia che dà diritto agli ausili prescritti senza il riconoscimento di invalidità; è comunque necessario avviare la pratica di invalidità entro un anno.
6. **le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio.** Le persone che necessitano di protesi mammaria o di protesi oculare possono ottenerla con la prescrizione del solo medico di medicina generale e non è necessario presentare la domanda di riconoscimento di invalidità civile.
7. **le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico specialista certifichi la necessità ed urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione.** In questa situazione, contestualmente alla fornitura della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
8. **le persone per le quali è stato attivato un intervento di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).** Per coloro che per necessità di cure utilizzano il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) dell'Azienda Sanitaria è stato attivato un percorso semplificato per l'erogazione dei soli ausili in prestito d'uso (letto ortopedico, carrozzina), già disponibili presso il magazzino dell'A.S.L. Per tali ausili è sufficiente la prescrizione del medico di base, che deve essere successivamente validata dal medico responsabile del servizio A.D.I.; è comunque necessario presentare la domanda riconoscimento di invalidità civile.

Le persone appartenenti alle categorie indicate per ottenere un dispositivo incluso nel Nomenclatore devono rivolgersi all'Azienda Sanitaria Locale di residenza seguendo la procedura descritta. Solo le persone riconosciute invalide del lavoro devono rivolgersi alla sede INAIL di competenza territoriale e non all'Azienda Sanitaria Locale. Le modalità per l'erogazione di protesi, ortesi o ausili ad invalidi del lavoro sono definite da apposite disposizioni dell'INAIL.

QUALI DISPOSITIVI

La persona con una disabilità ha diritto ad ottenere solo i dispositivi connessi alla patologia indicata sul verbale di invalidità o certificata dal medico specialista limitatamente ai casi descritti in precedenza in cui non è necessario il riconoscimento dell'invalidità. Tali dispositivi debbono essere compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici. Qualora siano necessari dispositivi non connessi a patologie già certificate è necessario presentare una richiesta di aggravamento della propria condizione di invalidità. Ad esempio, se una persona che ha ottenuto un riconoscimento di invalidità per una problematica di tipo ortopedico dopo un certo periodo di tempo, a causa di una nuova

patologia che determina problemi di udito, necessita di una protesi acustica, deve presentare una domanda di aggravamento della propria condizione di invalidità affinché venga riportata sul verbale la perdita dell'udito per ottenere l'apparecchio a spese del servizio sanitario.

Il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici è un elenco suddiviso in tre parti:

- **Elenco 1**

I dispositivi compresi nell'elenco 1 (protesi, ortesi e ausili tecnici) sono costruiti su misura oppure in serie ma necessitano di adattamenti e modifiche per essere personalizzati.

Per ciascun dispositivo sono indicati: una descrizione, un numero di codice, eventuali aggiuntivi e riparazioni anch'essi dotati di codice, il prezzo.

Tali dispositivi sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti e la loro applicazione deve essere eseguita da un tecnico abilitato su prescrizione del medico specialista.

Nell'elenco n. 1 sono inseriti le seguenti tipologie di dispositivi:

- Ausili per la terapia dell'ernia
- Calzature ortopediche di serie
- Apparecchi ortopedici per arto inferiore (ad es. tutori per caviglie)
- Apparecchi ortopedici per arto superiore (ad es. tutori per spalla)
- Ortési spinali
- Protési di arto inferiore
- Protési di arto superiore
- Protési non di arto protési oculari
- Ausili per la mobilità e la posizione seduta
- Protési acustiche e ausili per la comunicazione e informazione e segnalazione
- Dispositivi ottici correttivi
- Protési fisiognomiche (ad es. protési mammarie)

- **Elenco 2**

I dispositivi compresi nell'elenco 2 (ausili tecnici) sono fabbricati in serie e non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per la loro applicazione.

Per ciascun dispositivo sono indicati: una descrizione, un codice, eventuali aggiuntivi e riparazioni anch'essi con relativo codice.

Nell'elenco n. 2 non sono riportati i prezzi dei dispositivi in quanto le Aziende Sanitarie hanno la facoltà di acquistare direttamente i prodotti attraverso l'espletamento di gare d'appalto al fine di definire un prezzo più conveniente in rapporto alla qualità del prodotto.

L'interessato che necessita di un ausilio compreso nell'elenco n. 2 ha la possibilità di scegliere tra i dispositivi erogati direttamente dall'Azienda Sanitaria oppure di rivolgersi ad una ditta di fiducia. Nel primo caso non sono previsti costi aggiuntivi a carico dell'interessato, nel secondo caso il prezzo del dispositivo è determinato dall'Azienda Sanitaria e l'eventuale importo maggiore resta a carico del cittadino. Qualora per il dispositivo di cui necessita la persona disabile non siano state effettuate specifiche gare, gli uffici competenti dell'ASL provvedono, attraverso la richiesta di preventivi, all'individuazione della ditta fornitrice che sarà scelta in base al criterio del costo più basso a parità di prodotto.

L'elenco 2 comprende dispositivi tecnici suddivisi in:

- Ausili per la cura e la protezione personale

- Ausili per la mobilità personale
- Biciclette
- Carrozine
- Veicoli
- Ausili per il sollevamento
- Ausili per la posizione seduta
- Protesi per laringectomizzati
- Ausili per la tracheotomia
- Vestiti e calzature
- Protesi mammarie
- Ausili anti decubito
- Ausili per stomie
- Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee
- Cateteri vescicali interni ed esterni
- Raccoglitori urina
- Ausili assorbenti per l'urina
- Termometri
- Ausili per la deambulazione usati con un braccio
- Letti
- Ausili ottici elettronici
- Periferiche input e output e accessori
- Macchine da scrivere e sistemi di elaborazione testi
- Telefono e ausili per telefonare
- Sistemi di trasmissione del suono
- Ausili per la comunicazione interpersonale

- **Elenco 3**

I dispositivi compresi nell'allegato 3 sono acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie ed assegnati in uso al paziente garantendone la perfetta funzionalità per tutto il periodo di utilizzo.

I dispositivi contenuti in questo elenco sono:

- Apparecchi attinenti la funzione respiratoria (ad es.: ventilatori)
- Apparecchi per il recupero della funzione alimentare (ad es.: apparecchio alimentatore)
- Ausili per iniezione (ad es.: microinfusore)
- Apparecchiature di sollevamento (ad es.: montascale)

Per gli ausili su riportati, ad eccezione del montascale, l'ASL acquista direttamente quanto prescritto individuando il fornitore attraverso la richiesta di preventivi a ditte specializzate.

Per il montascale non si deve richiedere il preventivo in quanto è stata espletata una gara d'appalto che ha definito il prezzo ed individuato il fornitore; è però richiesto che, unitamente alla prescrizione, si presenti all'ufficio protesi anche una relazione dell'ufficio tecnico del Comune ed una relazione sociale. Nella relazione dell'ufficio tecnico deve essere dichiarata l'impossibilità a superare la barriera attraverso la realizzazione di una rampa a norma di legge. La relazione sociale deve evidenziare la necessità dell'ausilio in relazione alle attività svolte dall'interessato con particolare riferimento a quelle esterne al domicilio (lavoro, mantenimento delle relazioni sociali, ecc.)

DISPOSITIVI NON COMPRESI NEGLI ELENCHI

• **La riconducibilità**

Il mercato degli ausili sta ampliando la gamma di prodotti con caratteristiche sempre più funzionali e tecnologicamente avanzate. I dispositivi indicati negli elenchi del nomenclatore essendo determinati in un momento preciso e non aggiornabili, in alcuni casi, hanno caratteristiche differenti da quelli offerti dal mercato soprattutto per la facilità di utilizzo o il maggiore comfort.

Qualora venga richiesto un dispositivo non compreso negli elenchi del nomenclatore, ma comunque riconducibile per funzione ad uno compreso, il medico specialista può comunque procedere alla prescrizione dell'ausilio necessario indicando che si tratta di un dispositivo riconducibile e riportando il codice di quello incluso nel nomenclatore a cui si riconduce l'ausilio prescritto.

Ad esempio, nell'elenco numero 1 sono riportate alcune carrozzine con determinate caratteristiche, ma l'evoluzione della tecnica ha determinato un miglioramento di tali prodotti che hanno acquisito, in alcuni casi, caratteristiche differenti da quelle descritte nell'elenco. Se una persona con disabilità necessita di una carrozzina le cui caratteristiche tecniche siano differenti rispetto a quelle riportate nell'elenco del nomenclatore, questa può comunque essere prescritta dal medico specialista, il quale deve indicare sulla prescrizione la carrozzina di cui necessita la persona ed il codice corrispondente all'ausilio che ritiene essere funzionalmente più simile alla carrozzina prescritta (ad esempio una carrozzina superleggera con codice numero 12.21.06.060) . In questo caso, l'ufficio competente dell'ASL potrà autorizzare la spesa solo per l'importo riportato sull'elenco stesso corrispondente al codice della carrozzina indicato dal prescrittore (nell'esempio della carrozzina superleggera 1475 € pari a 2.856.100 £): l'eventuale differenza di prezzo è a carico dell'interessato.

• **Dispositivi non riconducibili**

Per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità la Regione Piemonte ha stanziato specifici fondi per l'erogazione di ausili non compresi, né riconducibili al Nomenclatore Tariffario oppure necessari in misura superiore a quella indicata nel Nomenclatore (determinazione n. 257 del 18/7/03).

I dispositivi erogabili con tali risorse sono espressamente indicati nella Deliberazione regionale che prevede gli appositi stanziamenti alle ASL:

- ausili tecnici non inseriti nel Nomenclatore ovvero inseriti in quantità fissa non rispondente a specifici accertati bisogni di determinate categorie di persone con disabilità che presentano particolari patologie (in linea prioritaria, persone con lesione al midollo spinale o che presentano vescica neurologica; inoltre, persone con malattie neoplastiche, persone enterourostomizzate e altre gravemente invalide che necessitano di particolari presidi;
- indumenti compressivi, tutori statici e dinamici ai pazienti che hanno riportato gravi ustioni;
- protesi fonatoria, successiva alla prima, e del relativo materiale d'uso per i soggetti laringectomizzati.

COME OTTENERE PROTESI, ORTESI, AUSILI

Per ottenere dispositivi a carico totale o parziale del Servizio Sanitario Nazionale è necessario seguire una procedura ben definita (con l'eccezione di forniture espressamente indicate da disposizioni regionali).

La procedura prevede i seguenti passaggi: la prescrizione, l'autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino, la fornitura ed il collaudo.

- **La prescrizione medica**

La prescrizione deve essere redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, su apposito modulo regionale. La prima prescrizione deve contenere:

- una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale;
- l'indicazione del dispositivo con il codice di riferimento di cui al nomenclatore tariffario e l'indicazione di tutti gli adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
- un programma terapeutico comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata d'impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

La prescrizione deve essere integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

La prescrizione è normalmente redatta da un medico specialista operante presso una struttura pubblica (Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera); può essere accettata anche una prescrizione redatta da un medico specialista di una struttura privata, purché questa sia "accreditata" (ad esempio una casa di cura per riabilitazione o lungodegenza), nei confronti di una persona ricoverata che necessita di ausili per il rientro presso il domicilio (ad esempio: letto ortopedico, presidi per l'incontinenza, ecc.).

La visita medica specialistica, ambulatoriale o domiciliare, deve essere prescritta dal medico di medicina generale il quale deve segnalare sulla prescrizione la diagnosi e la motivazione della richiesta (ad esempio prescrizione ausili per incontinenti).

Se la persona disabile necessita di ausili non compresi o in quantità superiori a quanto indicato nel nomenclatore, il prescrittore, medico specialista, dovrà motivare la scelta di un dispositivo non compreso o la quantità eccedente citando la determinazione regionale (determinazione n. 257 del 18/7/03).

- **Il preventivo**

Una volta ottenuta la prescrizione si deve reperire una ditta autorizzata che possa indicare un preventivo per la fornitura di quanto prescritto direttamente sul modulo della prescrizione o su un foglio a parte.

Non è necessario chiedere il preventivo se l'interessato sceglie un ausilio in prestito uso, già disponibile nel magazzino dell'ASL.

Per gli ausili dell'elenco n. 3 non è necessario presentare un preventivo.

L'importo indicato dalla Ditta deve essere autorizzato dall'Ufficio Protesi del Distretto sanitario di residenza (si veda elenco più avanti). I criteri che regolano tale autorizzazione sono:

- Ausili dell'elenco 1: viene autorizzato l'importo riportato sul nomenclatore corrispondente all'ausilio prescritto sommato ad eventuali aggiuntivi indicati dal medico specialista.
- Ausili degli elenchi 2: viene autorizzato l'importo individuato dall'ASL o attraverso la gara espletata per la fornitura diretta oppure, per gli ausili non inclusi nella gara, attraverso il confronto di almeno due preventivi per lo stesso ausilio. L'interessato può

presentare, unitamente alla prescrizione, almeno due preventivi predisposti da due diverse ditte autorizzate.

- Ausili dell'elenco 3: l'ausilio prescritto viene acquistato direttamente dall'ASL e pertanto non è necessario presentare un preventivo.

Se l'importo autorizzato è minore di quello riportato sul preventivo la differenza resta a carico dell'interessato. Per gli ausili dell'elenco 2 non è dovuta alcuna differenza se si sceglie la fornitura diretta da parte dell'ASL.

Se la prescrizione è relativa a dispositivi non compresi nel nomenclatore ai sensi della determinazione regionale n. 257 del 18/7/03, è necessario portare all'ufficio protesi o all'ufficio pratiche integrative due preventivi di due ditte differenti per lo stesso prodotto.

• **L'autorizzazione**

L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo prescritto è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino - Ufficio Protesi del Distretto sanitario (si veda l'elenco più avanti) che provvede a verificare:

- lo stato di "avente diritto" del richiedente l'autorizzazione (il possesso del certificato attestante l'invalidità da cui risulti la patologia per la quale è necessario il dispositivo prescritto, ad esempio l'ipoacusia nel caso di prescrizione di apparecchio acustico),
- la corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati nel nomenclatore,
- il rispetto dei tempi e delle modalità di rinnovo, in caso di fornitura successiva alla prima.

L'Azienda Sanitaria si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, trascorsi venti giorni, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.

All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dall'Azienda Sanitaria al fornitore; in caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa Azienda Sanitaria.

Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità ed urgenza, nel corso di un ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'interessato, la prescrizione è inoltrata dall'unità operativa di ricovero all'Azienda Sanitaria competente che rilascia la prescrizione tempestivamente, anche a mezzo fax. Nel caso la prescrizione riguardi dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa al prezzo fissato dalla regione di residenza dell'interessato.

• **La fornitura**

I dispositivi indicati negli elenchi 1 e 2 sono ceduti in proprietà al cittadino mentre quelli inclusi nell'elenco 3 sono di proprietà dell'Azienda sanitaria e dati in uso alla persona disabile.

Le modalità di fornitura e i fornitori si differenziano in base alla tipologia di dispositivi prescritti.

Per la fornitura dei dispositivi realizzati su misura inseriti nell'elenco n. 1 è necessario rivolgersi ad officine ortopediche autorizzate che provvedono alla realizzazione o all'eventuale modifica dell'ausilio prescritto come da indicazioni del medico specialista.

Per la fornitura dei dispositivi compresi nell'elenco 2 l'interessato ha facoltà di scelta tra la fornitura mediante ditta individuata dall'ASL con gara d'appalto oppure mediante una

ditta autorizzata di fiducia. In questo caso l'eventuale differenza di prezzo tra il costo individuato dall'ASL mediante gara e il prezzo applicato da una ditta di fiducia resta a carico del cittadino.

E' possibile che la persona disabile abbia necessità di ausili per i quali non è stata effettuata la gara ed è pertanto necessario individuare il prezzo di autorizzazione. Il prezzo autorizzato si individua scegliendo tra due o più preventivi predisposti da ditte autorizzate per lo stesso prodotto. I preventivi sono richiesti direttamente dall'interessato che deve provvedere a consegnarli all'ufficio protesi.

Per la fornitura dei dispositivi compresi nell'elenco 3, trattandosi di ausili di proprietà dell'ASL e ceduti in uso alla persona disabile, la procedura d'acquisto è effettuata direttamente dall'ASL senza oneri per il cittadino.

L'Azienda Sanitaria Locale 1 ha attivato da tempo un magazzino per l'erogazione di ausili non personalizzati (alcune tipologie di carrozzine, deambulatori, letti ortopedici, ecc.) attraverso il prestito d'uso in modo tale da consentire la consegna degli ausili richiesti in tempi molto rapidi (a volte già in giornata).

Gli ausili che vengono restituiti da pazienti che non ne hanno più bisogno sono revisionati e disinfettati affinché possano essere riutilizzati da altre persone.

La fornitura di ausili dell'elenco 2 può quindi avvenire mediante tre modalità:

- l'erogazione di un ausilio nuovo acquistato da una ditta autorizzata di sua fiducia,
- l'erogazione di un ausilio nuovo acquistato dall'ASL mediante la gara d'appalto
- l'erogazione in prestito d'uso di un ausilio già disponibile in magazzino.

Si ricorda che nel secondo e nel terzo caso nulla è dovuto dall'interessato, mentre se si sceglie l'erogazione mediante una ditta autorizzata di fiducia è possibile che ci sia una differenza tra l'importo autorizzabile, definito mediante gara, e quello applicato dalla ditta. Tale differenza resta a carico della persona disabile.

• **Il collaudo.**

Il collaudo ha la finalità di verificare che il dispositivo fornito corrisponda a quanto prescritto e che sia idoneo a soddisfare le esigenze della persona; deve essere effettuato dal medico prescrittore o da altro medico della stessa unità operativa, entro venti giorni dalla data di consegna.

Per effettuare il collaudo è necessario prenotare una nuova visita, ambulatoriale o domiciliare, del medico che ha prescritto l'ausilio; sulla richiesta del medico di medicina generale (medico di famiglia) deve essere chiaramente indicato che si tratta di una visita per collaudo. Se la prescrizione è stata effettuata da un medico ospedaliero durante il ricovero e l'interessato non si può recare in ambulatorio è possibile prenotare la visita domiciliare presso il distretto sanitario.

Nel caso di visita domiciliare o di visita presso gli ambulatori dell'ASL 1, l'ufficio protesi, una volta consegnati gli ausili, in alcuni casi può prenotare direttamente la visita ambulatoriale o domiciliare senza che l'interessato debba recarsi nuovamente dal medico curante per la richiesta e successivamente prenotare la visita.

Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione o necessiti di modifiche, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte Azienda Sanitaria Locale, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.

Il collaudo dei dispositivi erogati a cittadini non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.

LE FORNITURE DI RISERVA

La concessione di un dispositivo di riserva è riconosciuta a favore di persone con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore.

Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è più riconosciuto il diritto alla fornitura di riserva, l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a sostituire tempestivamente i dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili.

Tale autorizzazione rilasciabile prima che siano decorsi i tempi minimi per una fornitura successiva, è consentita per una sola volta soltanto in caso di smarrimento, rottura accidentale, particolare usura del dispositivo, impossibilità tecnica della riparazione o non convenienza della riparazione ovvero non perfetta funzionalità del dispositivo riparato.

Per ottenere un dispositivo sostitutivo nelle situazioni ora descritte è sufficiente una dichiarazione sottoscritta dall'interessato o da chi ne esercita la tutela e la prescrizione del medico specialista.

LE FORNITURE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il Nomenclatore stabilisce i tempi minimi dalla fornitura precedente. Il rinnovo dell'ausilio può essere autorizzato, previa prescrizione del medico specialista, quando sussistano le seguenti condizioni:

- l'ausilio sia ancora necessario;
- sia trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura;
- l'ausilio precedentemente fornito non sia più idoneo o convenientemente riparabile.

I tempi minimi che dovranno trascorrere, fatte salve le eccezioni descritte, per la successiva autorizzazione sono i seguenti:

A) Dispositivi ortopedici:

Plantari:

- in materiale deperibile 12 mesi
- in fibra resistente 36 mesi

Calzature e rialzi

- soggetti deambulanti con gravi difficoltà della marcia tali da comportare notevole usura 12 mesi
- soggetti non deambulanti e con gravi deformità ai piedi 18 mesi

Tutori per arto inferiore 2 anni

Apparecchi tutori per alterazioni vertebrali (minerve, busti ortopedici ecc.) 3 anni

Dispositivi addominali 2 anni

Protesi estetica tradizionale o modulare di arto superiore 5 anni

Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore 5 anni

Protesi mioelettrica per arto superiore 5 anni

Protesi tradizionale di coscia 5 anni

Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio ed anca 5 anni

Protesi tradizionale di gamba 4 anni

Protesi modulare di gamba 4 anni

Protesi tradizionale di piede

- tradizionale 2 anni

- laminato 4 anni

Carrozzina a telaio rigido non riducibile 6 anni

Motocarrozzina o carrozzina a trazione a manovella 6 anni

Carrozzina a trazione elettrica	6 anni
Carrozzina ad autospinta pieghevole	5 anni
Carrozzina ad autospinta riducibile	6 anni
Montascale mobile	8 anni
Stampelle, tripod e quadripodi	4 anni
Deambulatori, sollevatori e biciclette	8 anni
Stabilizzatori	4 anni
Ausili per l'evacuazione	5 anni
Sistemi di postura	5 anni
Ausili tecnici ortopedici:	
- letto ortopedico	8 anni
- materasso antidecubito in materiale espanso	5 anni
- materasso antidecubito a settori pneumatici	3 anni
- cuscino antidecubito	3 anni
- traversa in vello naturale, in materiale sintetico, in fibra cava siliconata e a bolle d'aria interscambio	5 anni
B) Apparecchi acustici	5 anni
C) Ausili per la comunicazione informazione e segnalazione:	
Sistemi per la trasmissione del suono	8 anni
Comunicatore telefonico	8 anni
Ausili per la comunicazione interpersonale	7 anni
D) Protesi per laringectomizzati	
Cannula tracheale in plastica morbida	2 anni
Cannula tracheale in plastica rigida	3 anni
Cannula tracheale in argento	4 anni
E) Protesi oculari:	
In vetro	2 anni
In resina	3 anni
F) Dispositivi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti	
Ausili percettivi:	
- bastone bianco rigido o pieghevole	3 anni
- orologio da tasca o da polso, sveglia	6 anni
- termometro	4 anni
- ausili ottici elettronici:	
ingranditori per PC e sistema ICR	6 anni
- periferiche input, output e accessori stampante	
braille-sintetizzatore vocale	6 anni
- macchina da scrivere sistema di elaborazione testi	6 anni
- dispositivi - ausili per la funzione visiva: lenti oftalmiche e a contatto	4 anni
- dispositivi - ausili per la funzione visiva: sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti	6 anni
G) Protesi fisiognomiche	3 anni
H) Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria	7 anni
I) Ausili tecnici per il recupero della capacità di alimentarsi	7 anni
L) Ausili tecnici per la terapia ferrochilante	4 anni

I tempi indicati possono essere abbreviati nel caso di particolari necessità terapeutiche, riabilitative o di modifica dello stato psico-fisico della persona disabile opportunamente motivate con una dettagliata relazione del medico specialista.

Per i minori di anni 18 non esistono limiti tra una fornitura e la successiva in quanto l'età evolutiva può rendere necessaria la sostituzione dell'ausilio con cadenze che variano in base ai tempi di crescita del bambino.

RIPARAZIONI

Per gli ausili ceduti in proprietà alla persona disabile (elenco 1 e 2) gli oneri relativi alle riparazioni sono a carico del proprietario ad eccezione di riparazioni effettuate prima dello scadere dei termini di garanzia di seguito indicati e di riparazioni espressamente previste dal nomenclatore per ciascuna tipologia di ausilio.

• Riparazioni di ausili in garanzia

Per ottenere la riparazione per ausili ancora in garanzia forniti da officine o rivenditori di fiducia ci si deve rivolgere direttamente alla ditta che ha venduto l'ausilio, mentre per ausili dell'elenco 2 forniti dall'ASL mediante gara d'appalto ci si deve rivolgere alla ditta fornitrice.

Per la riparazione di ausili in garanzia di proprietà dell'ASL (elenco 3) le riparazioni sono garantite dall'ASL tramite la ditta appaltatrice e pertanto ci si deve rivolgere all'ufficio protesi competente.

I termini minimi di garanzia sono indicati nel nomenclatore:

- | | |
|--|---------|
| • codice 11 (06.03) – Plantari ad alta resistenza | mesi 12 |
| Plantari in materiale deperibile | mesi 6 |
| • codice 12 (06.12) – Rialzi | mesi 6 |
| • codice 13 (06.33) – Calzature ortopediche predisposte di serie | mesi 6 |
| • codice 14 (06.33) – Calzature ortopediche su misura | mesi 6 |
| • codice 16 (06.12) – Apparecchi ortopedici per arto inferiore | mesi 6 |
| • codice 17 (06.06) – Apparecchi ortopedici per arto superiore | mesi 12 |
| • codice 18 (06.03) – Apparecchi ortopedici per tronco | mesi 12 |
| • codice 19 (06.24) – Protesi di arto inferiore | mesi 12 |
| • codice 20 (06.18) – Protesi di arto superiore | mesi 12 |
| • codice 22 (03.48) – Dispositivi per la deambulazione e carrozzelle | mesi 12 |
| • codice 24 (09.15) – Apparecchi acustici | mesi 12 |
| • codice 25 (09.15) – Protesi per laringectomizzati | mesi 12 |
| • codice 26 (06.30) – Protesi oculari | mesi 12 |
| • codice 28 (03.12) – Dispositivi addominali | mesi 12 |
| • codice 29 (21.03) – Dispositivi ottici correttivi | mesi 12 |
| • codice 30 (06.30) – Protesi fisiognomiche | mesi 12 |
| • codice (18.09) – Sistemi di postura | mesi 12 |
| • codice 91 () – Riparazioni | mesi 3 |
| • codice 201 (09.) – Ausili tecnici attinenti la funzione visiva | mesi 12 |
| • codice 301 (21.) – Ausili tecnici attinenti la funzione acustica | mesi 12 |
| • codice 401 (21.) – Ausili tecnici attinenti la funzione | |

- | | | |
|--|---------------------------------|---------|
| | della fonazione e comunicazione | mesi 12 |
| • codice 501 (18.) – Ausili tecnici attinenti la funzione | motoria | mesi 12 |
| • Riparazioni di ausili non più in garanzia | | |

Per la maggioranza degli ausili presenti nel nomenclatore sono indicate alcune riparazioni che sono a carico dell'ASL di residenza anche se l'ausilio è stato ceduto in proprietà. Pertanto, per ottenere la riparazione per la quale è previsto che l'onere sia a carico dell'ASL, è necessario che ci sia una prescrizione del medico specialista di struttura pubblica e l'autorizzazione dell'Ufficio protesi di competenza.

La procedura per ottenere la riparazione è la stessa descritta per l'erogazione dell'ausilio che prevede:

- La prescrizione del medico specialista,
- Il preventivo della ditta autorizzata che effettua la riparazione,
- L'autorizzazione dell'ufficio protesi di competenza
- È necessario il collaudo.

Per ausili forniti dall'ASL in comodato gratuito perché disponibili in magazzino oppure di proprietà dell'ASL (elenco 3) le riparazioni sono garantite dall'ASL tramite la ditta appaltatrice e pertanto ci si deve rivolgere all'ufficio protesi competente.

CONTRIBUTO ASL PER L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Per le spese sostenute per l'adattamento del veicolo è possibile chiedere un parziale rimborso (20% della spesa) all'ufficio protesi competente per territorio.

E' previsto un contributo nella misura del 20% per le spese sostenute per l'adattamento dei comandi di guida, compreso il cambio automatico, purché prescritti dalla competente commissione medica provinciale e riportati sulla patente di guida.

E', inoltre, possibile richiedere l'erogazione dello stesso contributo nella misura del 20% della spesa sostenuta per dispositivi esterni al veicolo quali pedane e gruette sollevapersone, come indicato da una lettera circolare dell'Assessorato regionale alla sanità (del 27/8/02 n. prot. 13875/29.4).

Di tali contributi non possono beneficiare le persone invalide del lavoro per le quali è previsto un rimborso totale a carico dell'INAIL.

Al fine di ottenere i contributi del 20%, per l'adattamento del veicolo, l'interessato deve far pervenire una richiesta all'ufficio protesi di competenza, allegando:

- fotocopia del libretto auto di cui l'invalido deve essere intestatario;
- fotocopia della patente (per le modifiche dei comandi di guida);
- fattura dei lavori di modifica.

Oltre al contributo per le spese di adattamento del veicolo, per l'acquisto di veicoli adattati è possibile avvalersi di specifiche facilitazioni fiscali:

- riduzione dell'IVA al 4% per l'acquisto di un veicolo anche usato. Tale beneficio spetta solo una volta nell'arco di quattro anni;
- esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, da richiedere espressamente all'ufficio tributi della Regione Piemonte o alle sedi distaccate; l'esenzione si applica ad uno solo dei veicoli di cui si è eventualmente proprietari;

- detrazione fiscale nella misura del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e per le spese di manutenzione straordinaria per un importo non superiore ai 18.075,99 € nell'arco di 4 anni;
- esenzione dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione (I.E.T.) e dall'addizionale provinciale (A.P.I.E.T.), mentre rimangono dovuti gli importi relativi all'imposta di bollo e gli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

APPENDICE FACILITAZIONI FISCALI

Le procedure descritte sono previste per la fornitura di ausili a carico del Servizio Sanitario ed espressamente indicati negli elenchi del Nomenclatore Tariffario e con i limiti definiti da apposite disposizioni normative.

I prodotti indicati nel Nomenclatore Tariffario sono solo una parte dei prodotti disponibili sul mercato che hanno la funzione di aiutare la persona disabile.

Ad esempio, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, sono stati realizzati prodotti informatici per facilitare l'autonomia della persona disabile (sistemi di controllo ambientale, sistemi di comando vocale per il computer, tastiere modificate, ecc.) che non sono inseriti negli elenchi del Nomenclatore Tariffario.

La normativa vigente compensa parzialmente questa lacuna prevedendo alcune facilitazioni fiscali per l'acquisto di ausili anche non compresi negli elenchi del Nomenclatore Tariffario.

- **Applicazione dell'IVA al 4%**

Per l'acquisto di tutti gli ausili che hanno caratteristiche tali da essere utilizzati esclusivamente da persona con disabilità permanente (carrozzina, deambulatore, ecc.) è applicata l'IVA al 4% indipendentemente dalla fornitura mediante ASL.

Ad esempio se una persona disabile vuole comprare una carrozzina senza avvalersi della fornitura dell'ASL oppure una carrozzina di riserva (prima dei tempi previsti per il rinnovo) si rivolge all'officina ortopedica con la copia del verbale di invalidità e la ricevuta fiscale viene emessa applicando l'IVA al 4% anziché al 20%.

Qualora la persona affetta da una disabilità permanente abbia necessità di acquistare un ausilio che per sua natura può essere utilizzato anche da soggetti con una disabilità temporanea, l'agevolazione si rende applicabile soltanto se la vendita è effettuata direttamente a favore della persona disabile munita di specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista di struttura pubblica, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

- **Detrazione fiscale nella misura del 19%**

La persona disabile o il familiare che ha fiscalmente in carico una persona disabile può portare in detrazione, nella misura del 19% della spesa sostenuta, l'importo pagato per l'acquisto di alcuni ausili, protesi o ortesi.

Sono spese detraibili quelle relative all'acquisto di:

- carrozzine per disabili;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

Tale detrazione spetta anche per le spese relative ad ausili forniti dall'ASL per la parte rimasta a carico perché il prezzo di vendita era superiore all'importo autorizzato dall'ufficio protesi.

In questo caso la ditta ortopedica, fornitrice dell'ausilio (ad esempio una carrozzina), fattura all'ASL l'importo autorizzato e dà la ricevuta, intestata alla persona disabile, per la differenza. L'importo indicato sulla ricevuta relativo alla differenza può essere portato in detrazione sulla dichiarazione dei redditi.

I prodotti acquistati per i quali si chiede la detrazione devono essere prescritti dal medico curante (medico di medicina generale o specialista). Nel caso di ausili per i quali l'ASL sostiene parte del costo, è opportuno tenere copia della prescrizione del medico specialista effettuata sull'apposito modulo regionale.

- **L'acquisto di ausili tecnici ed informatici**

Specifici benefici sono previsti per l'acquisto di ausili tecnici ed informatici intendendo come tali i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle **persone handicappate** riconosciute tali ai sensi della legge 104/92 (le apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura).

Tali benefici riguardano:

- l'acquisto dei beni su indicati applicando l'IVA al 4%;
- la detrazione fiscale nella misura del 19% della spesa sostenuta.

I beneficiari di tali facilitazioni sono le persone riconosciute handicappate, anche non gravi, con le seguenti distinzioni:

- Per l'IVA al 4%, limitatamente a quei soggetti per i quali gli ausili tecnici o informatici servono a compensare limitazioni funzionali derivanti da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. E' escluso pertanto il ritardo mentale o psichico da cui non derivi anche una limitazione del linguaggio.
- Per la detrazione fiscale, non viene indicata nessuna condizione se non quella relativa alla certificazione dell'handicap ed è pertanto possibile avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 19% della spesa sostenuta anche per acquisto di ausili tecnici o informatici finalizzati a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione della persona disabile. In questo caso non è stata prevista alcuna specificazione in merito alla tipologia di disabilità ed è pertanto possibile ottenere la detrazione per l'acquisto di ausili a favore di persone con deficit intellettuale purché l'ausilio sia finalizzato a facilitarne l'autosufficienza e l'integrazione ed il medico curante ne certifichi tale finalità.

Per ottenere l'IVA agevolata è necessario presentare al rivenditore copia del certificato di invalidità permanente rilasciato dall'ASL competente od il certificato di persona handicappata ai sensi della legge 104/92; su tale certificato deve essere evidenziata la tipologia di minorazione, se derivante da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, rilasciato dalla commissione medica competente e la prescrizione dell'ausilio rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza. Sulla prescrizione devono essere indicati i dispositivi acquistati (ad esempio: computer,

stampante, tastiera adattata, ecc.) e lo specialista deve motivare la prescrizione evidenziando che attraverso l'utilizzo dell'ausilio viene compensata o ridotta la disabilità nello svolgimento di una o più funzioni: quale, ad esempio, la scrittura nel caso di una persona che non riesce ad utilizzare le braccia.

Per ottenere la detrazione fiscale del 19% è necessario essere in possesso della fattura relativa all'acquisto effettuato, della certificazione di invalidità permanente o di persona handicappata e di un certificato del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto handicappato. Tale certificazione può essere acquisita anche in un momento successivo all'acquisto oppure può essere sostituita con una copia della prescrizione consegnata al rivenditore se ci si è avvalsi del beneficio dell'IVA agevolata.

La documentazione necessaria per ottenere l'IVA agevolata deve essere consegnata al rivenditore mentre quella necessaria per la detrazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali accertamenti ma non allegata alla dichiarazione.

INDIRIZZI UTILI DELL'ASL 1

- **La Commissione medica per l'accertamento delle Invalidità Civili ed Handicap - Servizio di Medicina Legale Settore invalidi civili ed handicap -**
 - ⇒ Via Farinelli 25 (piano terra) tel. 011/5664012/13
 - orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 12,00
 - mercoledì - dalle 8,45 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30
 - Sono ricevuti i cittadini che avranno ritirato il numero progressivo entro le ore 11,30 e le ore 15,30
- **L'Informahandicap – Struttura complessa Attività Consultoriali –ISI - Informahandicap –**
 - ⇒ Via San Secondo 29 bis (piano rialzato stanza 13) tel. 0115662039
 - orario: Lunedì dalle 14,30 alle 17,30
 - Mercoledì e Venerdì dalle 10,00 alle 13,00
 - Al di fuori di questi orari è possibile prendere un appuntamento telefonico al numero 0115662039.
- **Gli Uffici Protesi – Struttura Complessa Attività Specialistiche Territoriali**
- **Distretto 1** – Via San Secondo, 29 bis - tel. 0115662353
 - Orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30;
 - il Giovedì 8,30-13,00 e 14.00 – 16.00
- **Distretto 8** – Via Petitti, 24 - tel. 0115665809
 - Orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30; il martedì anche al pomeriggio 14.00 – 16.00
- **Distretto 9** – C.so Corsica 55 - tel. 0115665005
 - Orario: Orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30; il mercoledì anche al pomeriggio 14.00 – 16.00
- **Distretto 10** – Via Farinelli 25 - tel. 0115664034
 - Orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30; il lunedì anche al pomeriggio 14.00 – 16.00
- **Gli sportelli amministrativi (per prenotazioni di visite specialistiche ambulatoriali e domiciliari)**
- **Distretto 1 – Centro San Secondo Crocetta**
 - ⇒ Via San Secondo, 29 bis (1° piano) tel. 011/5662385
 - orario: lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle 8.00 alle 13.30
 - giovedì dalle 8.00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 16.00
- **Distretto 8 – San Salvario Borgo Po Cavoretto**
 - ⇒ Via Petitti, 24 (piano terra) tel. 0115665800
 - orario: lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 8.00 alle 13.30
 - martedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- **Distretto 9 – Lingotto Nizza Millefonti**
 - ⇒ Corso Corsica, 55 tel. 011/5665000
 - orario: lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 8.00 alle 13.30
 - mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

- **Distretto 10 – Mirafiori Sud**

⇒ Via Farinelli 25

tel. 011/5554079

orario: martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 8.00 alle 13.30

lunedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

- **Prenotazioni telefoniche (solo per le visite ambulatoriali)**

Call center

tel. 840705007

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Presso l'ASL 1 sono stati attivati anche due sportelli di consulenza sugli ausili che ricevono su appuntamento:

- **Centro Informazioni Ausili (C.I.A.)**

Via Secondo 29 bis (piano rialzato stanza 14)

tel. 0115662044

Orario: lunedì dalle 8.30 alle 12.

- **Centro Informazioni Ausili Informatici (C.I.A.I.)**

Via San Secondo 29 bis (4° piano stanza 3) tel. 0115662044-2407

Orario: martedì dalle 14 alle 16.30 e giovedì dalle 14 alle 16.30